



Deliberazione n. 89

Prot. n. 12605/2001

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO al CO.RE.CO al PREFETTO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
seduta del 27 SETTEMBRE 2001

Adunanza in prima convocazione

Oggetto:

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'anno DUEMILAUNO (2001) questo giorno VENTISETTE (27) del mese di SETTEMBRE alle ore 19:45 in Russi, presso la Residenza Comunale e nell'apposita sala delle adunanze;

In seguito a determinazione del Sindaco ed ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è adunato il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello, risultano presenti:

BARONCELLI LARAS
BENTINI PIERGIORGIOS
BOLOGNESI DANIELES
CAMERANI BRUNON
CAVALLO REMOS
ERRANI ERIO FRANCOS
FACCHINI MARIA GIOVANNAS
FORANI ROBERTOS
GASPARINI LUCIANON
GHIRARDINI IRENES
GRILLI MONICAS

PILLER ROSANNAS
RAVA PAOLOS
RICIPUTI MARCOS
ROSSI CRISTIANON
SAPORETTI ROBERTOS
TANESINI DANIELEN
TURA DANIELES
VALENTI PAOLOS
ZACCHERINI LUIGIS
ZANNONI GIANLUCAS

Sono inoltre presenti i Signori Assessori:

VANICELLI PIETRO
CASTELLARI GIANLUIGI
DONATI GIULIO

DONATI PAOLO
PASI FABIO

SILVESTRI MARIO
VENTURI MORENA

non facenti parte del Consiglio Comunale (art. 32 dello Statuto Comunale).


Assume la presidenza il Sig. BOLOGNESI DANIELE - Sindaco, assistito dal Segretario Generale DELLACASA BELLINGEGNI D.SSA ANNA MARIA.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Signori Consiglieri:

1) ERRANI ERIO FRANCO 2) SAPORETTI ROBERTO 3) ZANNONI GIANLUCA

Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.



OGGETTO N. 11: "REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Il Consigliere Errani chiede a nome del Gruppo di ritirare il punto in quanto, a causa del ritardo con il quale è stata consegnata la bozza del regolamento non è stato possibile esaminarla in modo esauriente;

Il Sindaco risponde che non è possibile ritirare il punto in quanto è necessario che il regolamento venga approvato entro il 30 settembre.

L'Assessore all'Ambiente, G. Castellari, relaziona la proposta di delibera;

Si apre la discussione con gli interventi del Consigliere Zaccherini, del Consigliere Errani, dell'Assessore Castellari, del Cons. Forani, e dell'Assessore Castellari, in replica, come da testo che si allega al presente atto;

Vista la dichiarazione di voto di astensione da parte del Consigliere Errani per il Gruppo Russi, 2000;

Vista la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Zaccherini;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, DL.vo 18/8/2000, n. 267;

A seguito di votazione resa in forma palese che da il seguente risultato: presenti n. 17; favorevoli n. 12; astenuti n. 5 (Consiglieri Bentini, Forani, Errani, Tura, Piller)

DELIBERA

approvare l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto.

Allegati:

- proposta / pareri
- Regolamento
- testo interventi



PROPOSTA di DELIBERAZIONE

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

L'Assessore illustra la seguente PROPOSTA di DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 in data 27/11/2000 veniva approvato il "REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO";
- che a seguito del crescente interesse all'inquinamento elettromagnetico, la Regione Emilia-Romagna approvava con Delibera di Giunta Regionale n. 197 del 20/02/2001 la "DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 31/10/2001 N. 30 RECANTE NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO", con Delibera di Giunta Regionale n. 12928 del 17/07/2001 le "MODIFICHE PER L'INSERIMENTO DI ALCUNI ELEMENTI DI SEMPLIFICAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 197/2000" ed in data 03/08/2001 con prot. n. 10163 veniva trasmesso al Comune di Russi il "PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA VALUTAZIONE DEI PIANI ANNUALI DI INSTALLAZIONI FISSE PER TELEFONIA MOBILE -STAZIONE RADIO BASE";

VISTO:

- il vigente "REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO";
- la L.R. 31/10/2000 n. 30;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 197 del 20/02/2001;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 12928 del 17/07/2001;
- il Protocollo operativo per la valutazione dei piani annuali di installazioni fisse per telefonia mobile - Stazioni Radio Base;
- il parere favorevole della Consulta dell'Ambiente;

CONSIDERATO:


- che si rende necessario modificare il "REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 in data 27/11/2000;

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento del "REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO".
2. rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, Comma 3° del Dlgs 267/2000.

Allegati:

⇒ Bozza del "REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO".



OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

PARERI EX ART. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE

In ordine alla regolarità tecnica si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Russi li 25 SET. 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE

(Arch. Fabrizio Sermonesi)



SETTORE RAGIONERIA


In ordine alla regolarità contabile si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Russi li

IL RESPONSABILE

FS





COMUNE DI RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA

REGOLAMENTO
PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

- Settembre 2001 -

INDICE

Capo I - Finalità

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Campo di applicazione

Capo II - Impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva

- Art. 3 - Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio televisiva
- Art. 4 - Pianificazione comunale e procedure autorizzatorie
- Art. 5 - Prescrizioni
- Art. 6 - Risanamento degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

Capo III - Impianti per telefonia mobile

- Art. 7 - Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile
- Art. 8 - Procedure autorizzatorie
- Art. 9 - Prescrizioni
- Art. 10 - Risanamenti
- Art. 11 - Impianti mobili di telefonia mobile
- Art. 12 - Ulteriori prescrizioni

Capo IV - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica

- Art. 13 - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica
- Art. 14 - Censimento delle linee e degli impianti elettrici
- Art. 15 - Prescrizioni

Capo V - Vigilanza e sanzioni

- Art. 16 - Vigilanza
- Art. 17 - Sanzioni

Capo VI - Norme transitorie e finali

- Art. 18 - Norma transitoria
- Art. 19 - Disposizioni finali

CAPO I - FINALITA'

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Russi definisce, con il presente Regolamento, le disposizioni per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n.381, della Legge 6 agosto 1990, n. 223, della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 e delle vigenti norme in materia.
2. Per i fini di cui al comma 1, il presente Regolamento detta norme per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile, ivi compresi gli impianti del sistema Dect, e delle linee ed impianti elettrici, perseguendo, nell'esercizio delle competenze del Comune, conformemente alla pianificazione territoriale e urbanistica, obiettivi di qualità, al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonché della Protezione Civile e dei Servizi di emergenza sanitaria e agli apparati dei radioamatori regolati dal DPR 5 agosto 1966, n. 1214.

CAPO II - IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA

Art. 3 - Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto non inferiore a 300 m dal perimetro del centro abitato definito ai sensi del comma 6 dell'art. A-5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 ("Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio") come individuato dagli strumenti della pianificazione urbanistica generale comunale, ovvero dal perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente, definito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e sulla base di direttive adottate nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche residenziali e sportive nonché nelle riserve naturali e nelle aree di tutela naturalistica.
2. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:
 - a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
 - b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
 - c) classificati di interesse storico - architettonico e monumentale;
 - d) di pregio storico, culturale e testimoniale.
3. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di rispetto di 300 m dall'asse dell'antenna.

Art. 4 - Pianificazione comunale e procedure autorizzatorie

1. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le apposite aree individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 223/1990.

2. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati, in conformità con le procedure dello sportello unico, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. Tali autorizzazioni sono contenute nella concessione edilizia laddove prevista.

3. L'autorizzazione deve prevedere:

3.1. Domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione di:

- frequenza, larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati;
- massima potenza immessa in antenna;
- idoneità radioelettrica rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni;

ovvero copia delle schede tecniche dell'impianto allegate alla comunicazione di cui all'art. 2 del D.M. 13 dicembre 1984 specificando chiaramente se il guadagno, da inserire al campo 87 di scheda C, è riferito al dipolo a mezz'onda o al radiatore isotropico

b) caratteristiche di irradiazione dell'antenna con l'indicazione di:

- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante forniti eventualmente su supporto informatico. In tali diagrammi deve essere riportata l'attenuazione in dB del campo con risoluzione di almeno 5 gradi per il diagramma verticale e 10 gradi per quello orizzontale;
- inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione (tilt elettrico o meccanico) con direzione riferita al nord geografico;
- guadagno dell'antenna (valore numerico assoluto e in decibel);
- altezza dell'asse di massima irradiazione dal suolo e dalla base della struttura a cui è ancorata l'antenna;

c) progetto dell'impianto in scala 1:200;

d) altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;

e) cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5000 con l'indicazione di tutti gli impianti emittenti presenti in un raggio di 14 km dal sito in questione;

f) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 500 m dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);

g) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;

h) valutazione del campo elettrico, in prossimità di edifici a permanenza superiore a quattro ore giornaliere, generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto eventualmente conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;

i) per l'installazione di ponti radio la domanda deve essere corredata della documentazione di cui alle lettere a), b), c), ed f) del presente punto.

3.2. Parere tecnico:

Sulla base della documentazione tecnica relativa all'impianto inviata dal Comune, l'ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e le invia all'AUSL che esprime le proprie valutazioni, acquisite le quali l'ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle valutazioni ambientali e sanitarie. Sono inoltre fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio delle concessioni edilizie se necessarie.

3.3. Spese di istruttoria:

ai sensi della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30, art. 6, comma 5 le spese occorrenti per l'istruttoria della domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente e si ritiene congruo che dette spese, per ogni impianto, siano di un importo pari a L. 3.000.000 (€ 1549.37). Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio

dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza. Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio della concessione edilizia, qualora prevista.

4. Le autorizzazioni, nelle more di approvazione del Piano Provinciale di localizzazione e del suo recepimento nella pianificazione urbanistica comunale, sono rilasciate su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva istituito ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/10/2000, n. 30.
5. Le antenne ed i relativi impianti ed apparecchiature devono avere il minimo ingombro possibile e rispettare il corretto inserimento ambientale.
6. Le variazioni degli impianti sono assoggettate alla stessa procedura di cui al presente articolo.

Art. 5 - Prescrizioni

1. All'attivazione dell'impianto, il gestore effettua a proprie spese le misure di campo elettromagnetico a mezzo dell'ARPA nei punti concordati con ARPA ed AUSL e le trasmette entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'attivazione dello stesso impianto allo Sportello Unico. Quest'ultimo ne cura la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione AUSL.
2. Il gestore esegue, a mezzo dell'ARPA ed a proprie spese, misurazioni trimestrali di campo elettromagnetico dell'impianto nei punti concordati con ARPA ed AUSL e ne trasmette i risultati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla misurazione effettuata allo Sportello Unico. Quest'ultimo ne cura la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione AUSL.
3. Qualora le misurazioni di cui ai commi 1 e 2 documentino il superamento dei limiti consentiti, il gestore presenta allo Sportello Unico, entro il termine di trenta giorni, il piano di risanamento di cui all'art. 6.
4. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 3, il Comune diffida il gestore ad adempiere entro il termine di trenta giorni.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il Comune provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano di cui all'art. 6.
6. Per comprovate esigenze di tutela sanitaria della popolazione, il Sindaco può, a seguito della ricezione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 che documenta il superamento dei limiti consentiti, interdire l'uso dell'impianto con effetto immediato e fino al completamento degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione.

Art. 6 - Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme vigenti e al presente Regolamento.
2. Entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della L.R. 31/10/2000, n. 30, i gestori di impianti esistenti per regolarizzare la propria posizione devono presentare:
 - la domanda di autorizzazione di cui al comma 3.1 dell'art. 4, per gli impianti esistenti e non autorizzati corredata dalla documentazione di cui al comma 3.1 lettere a), b), ed h). Il Comune sulla base della documentazione presentata e con le procedure del comma 3.2 dell'art. 4 rilascia, per gli impianti a norma, la prescritta autorizzazione che potrà anche essere unica per tutti gli impianti di ogni singolo gestore, ovvero invita a presentare, nel rispetto dei termini di legge, il previsto Piano di risanamento relativo alla delocalizzazione.
 - il Piano di risanamento, per gli impianti non conformi, corredato delle modalità e dei tempi di riconduzione a conformità. Il risanamento può comportare la delocalizzazione e/o l'adeguamento ai limiti. Per la delocalizzazione i gestori, entro 6 (sei) mesi dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai Piani Provinciali, presentano, per gli impianti che devono essere delocalizzati, specifici piani di risanamento da realizzarsi entro 6 (sei) mesi dalla

loro approvazione. Per l'adeguamento ai limiti previsti dal D.M. 381/98 i gestori, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della legge, presentano specifici Piani di Risanamento da realizzarsi nei tempi previsti nel provvedimento di approvazione della Giunta Comunale sentita la Provincia e acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL. Gli interventi contenuti nel piano di risanamento possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti ed indifferibili. L'approvazione del piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione del comma 3 dell'art.4. La delocalizzazione e gli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione devono essere completati entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del piano di risanamento ed il gestore degli impianti ne dà comunicazione al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla loro realizzazione. L'adeguamento ai summenzionati limiti deve essere effettuato in ogni caso entro 2 anni dall'entrata in vigore della L.R. 31/10/2000, n. 30.

3. Per gli impianti di telecomunicazione fino ad una potenza massima di 7 Watt che effettuano servizio di collegamento radiotelevisivo, in deroga a quanto stabilito al precedente comma 4.1 dell'art. 4, la domanda di autorizzazione al Comune è corredata esclusivamente dalla seguente documentazione:
 - ubicazione
 - frequenza
 - potenza dell'impianto
4. Per gli impianti esistenti già dotati di un qualsiasi titolo abitativo e conformi alle disposizioni della presente legge il rilascio dell'autorizzazione non comporta oneri istruttori a carico dei richiedenti.

CAPO III - IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

Art. 7 - Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile

1. Le localizzazioni di impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, aggregative e scolastiche, nei parchi urbani, nelle riserve naturali, nelle aree di tutela naturalistica, nonché su edifici di valore storico - architettonico e monumentale e nei relativi parchi, giardini e aree di pertinenza.
2. Le localizzazioni di impianti non sono ammesse, oltre che in ogni altro caso individuato per legge, nelle seguenti zone, aree e immobili descritte nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG:
 - Zone A: zone storiche
 - Zone B0: di conservazione morfologica
 - Zone B: a prevalente destinazione residenziale, già edificate e/o di complemento
 - Zone C: a prevalente destinazione residenziale, di nuovo impianto e/o di ristrutturazione e qualificazione urbanistica
3. Le localizzazioni di impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 e 2 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzino:
 - l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente;
 - l'impatto visivo, al fine di salvaguardare il contesto architettonico, il paesaggio e le relative visuali prospettiche.
4. Gli impianti per la telefonia mobile sono autorizzati preferibilmente in aree di proprietà comunale, in aree pubbliche in aree di aziende partecipate o controllate dall'Amministrazione Comunale e in aree nella piena disponibilità dell'Ente Pubblico anche attraverso convenzione.

Art. 8 - Procedure autorizzatorie

1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati, in conformità con le procedure dello sportello unico, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, unitamente ad un programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nel territorio comunale, corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici. Entro il 30 settembre di ogni anno i gestori presentano al Comune il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell'anno successivo.
2. Il programma annuale, comprensivo della domanda di autorizzazione, va corredato dalla seguente documentazione:
 - cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati;
 - elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via ed il numero civico.
3. Per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a:
 - a) caratteristiche del sito:
 - progetto dell'impianto in scala 1:200;
 - inserimento fotografico;
 - altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
 - carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
 - cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).
 - b) caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale:
 - banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
 - scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
 - direzione di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
 - diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
 - relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
 - valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
 - valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.
4. Per le antenne installate su edifici, oltre alla documentazione del precedente punto, è necessaria la planimetria dell'edificio in scala 1:100 corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne.
5. Per i siti destinati ad impianti microcellulari dovrà essere prodotta, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 precedenti, la seguente documentazione riferita ad ogni sito:
 - lunghezza sbraccio;
 - inserimento fotografico;
 - prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;

- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar, edicole ecc.), la pianta dovrà essere completata con l'indicazione delle distanze e le altezze dei luoghi specificati;
 - stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, ecc.).
6. Per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta dei locali interessati dalle installazioni con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).
 7. Le spese di istruttoria sono a carico del richiedente. Dette spese per ogni singola installazione sono pari a L. 3.000.000 (€ 1549.37). Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza. Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio della concessione edilizia, qualora prevista.
 8. Immediatamente dopo il termine di presentazione del programma annuale da parte dei gestori viene convocato un confronto preliminare per risolvere le situazioni di incompatibilità che comportino la totale o parziale rinuncia a siti puntuali già individuati e contrattualizzati per l'utilizzo a fini di installazione. In questa sede può essere richiesta una variante al Programma presentato.
 9. Sulla base della documentazione tecnica relativa all'impianto inviata dal Comune, l'ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e le invia all'AUSL che esprime le proprie valutazioni, acquisite le quali l'ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle valutazioni ambientali e sanitarie. Sono inoltre fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio delle concessioni edilizie se necessarie.
 10. Il Comune dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma annuale di cui al comma 1, mediante pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi e mediante avvisi di informazione per la cittadinanza. Nei successivi 30 (trenta) giorni i cittadini, i titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto possono presentare osservazioni, redatte in duplice copia, di cui l'originale in bollo. Il Consiglio Comunale si esprime sulle osservazioni accogliendole o fornendo le deduzioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione.
 11. Il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei termini di cui al comma 1, è subordinato all'acquisizione dei pareri favorevoli dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste dall'art.17 della L.R. n. 44/1995, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli artt.3 e 4 del D.M. n. 381/1998, delle disposizioni di cui all'art.7, e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dalla cittadinanza. Nell'autorizzare la localizzazione è necessario valutare anche la loro compatibilità ambientale tenendo conto del comma 2 dell'art. 2 bis della Legge 1 luglio 1997, n. 189 relativamente alle opportune procedure di valutazione di impatto ambientale.
 12. Al fine di ridurre l'impatto ambientale, nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori.
 13. Le antenne ed i relativi impianti e apparecchiature devono avere il minimo ingombro possibile e rispettare un corretto inserimento ambientale.

14. Le variazioni degli impianti sono soggette alla stessa procedura di cui al presente articolo. Durante il periodo di esame e approvazione del programma annuale non è possibile presentare domande relative a singole installazioni.

Art. 9 - Prescrizioni

1. I gestori di reti di telefonia mobile entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della L.R. 31/10/2000, n. 30 forniscono all'Amministrazione comunale la mappa completa degli impianti fissi, corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
2. Entro 6 (sei) mesi dal termine di cui al comma 1, l'ARPA valuta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia mobile, per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di autorizzazione.
3. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento del comma 1.
4. All'attivazione dell'impianto, il gestore effettua a mezzo dell'ARPA e a proprie spese le misure di campo elettromagnetico nei punti concordati con ARPA ed AUSL e le trasmette entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'attivazione dello stesso impianto allo Sportello Unico. Quest'ultimo ne cura la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione AUSL.
5. Il gestore esegue, a mezzo dell'ARPA ed a proprie spese, misurazioni quadrimestrali di campo elettromagnetico dell'impianto nei punti concordati con ARPA ed AUSL e ne trasmette i risultati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla misurazione effettuata allo Sportello Unico e al Dipartimento di Prevenzione AUSL. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di procedere alla effettuazione di ulteriori verifiche.
6. Qualora le misurazioni di cui ai commi 4 e 5 documentino il superamento dei limiti consentiti, il gestore presenta allo Sportello Unico, entro il termine di trenta giorni, il piano di risanamento di cui all'art. 10.
7. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Comune diffida il gestore ad adempiere entro il termine di trenta giorni.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, il Comune provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano di cui all'art. 10.
9. Per comprovate esigenze di tutela sanitaria della popolazione, il Sindaco può, a seguito della ricezione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 che documenta il superamento dei limiti consentiti, interdire l'uso dell'impianto con effetto immediato e fino al completamento degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione.

Art. 10 - Risanamenti

1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile devono essere autorizzati e adeguati alle norme del presente Regolamento.
2. Entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della L.R. 31/10/2000, n. 30, i gestori di impianti esistenti richiedono l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 7 ovvero presentano un piano di risanamento, contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell'impianto, nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n.381/1998, e/o di delocalizzazione, qualora gli impianti siano localizzati nelle aree o sui fabbricati individuati all'art. 7, commi 1 e 2.
3. Il piano di risanamento e/o di delocalizzazione di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta Comunale, acquisito il parere favorevole dell'ARPA e dell'AUSL, con le modalità previste dall'art.17 della L.R. n. 44/1995.
4. L'approvazione del piano di risanamento comprende l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art.8.

5. Dall'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dal presente regolamento il gestore dà comunicazione al Comune di Russi entro trenta giorni dalla loro realizzazione.

Art. 11 - Impianti mobili di telefonia mobile

1. Gli impianti mobili di telefonia mobile non sono soggetti ad autorizzazione.
2. Il gestore dà comunicazione al Comune dell'installazione degli impianti di telefonia mobile su strutture mobili 45 (quarantacinque) giorni prima della loro collocazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole di ARPA e dell'AUSL espresso con le procedure previste al comma 9 dell'art. 8.
3. La comunicazione al Comune deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
 - localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;
 - parere favorevole dell'ARPA e dell'AUSL, espresso con le procedure prevista al comma successivo del presente articolo.
4. La documentazione da presentare all'ARPA ed all'AUSL per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è la seguente:
 - 4.1 Caratteristiche del sito:
 - progetto dell'impianto in scala 1:2000;
 - altitudine e coordinate geografiche del punto o zona dell'installazione;
 - carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
 - cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).
 - 4.2 Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali:
 - banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
 - scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
 - direzione di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione;
 - diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dall'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
 - relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
 - valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
 - valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.
5. Il Comune nei successivi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.
6. Gli impianti possono essere previsti:
 - a servizio di manifestazioni temporanee: questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;

- per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche: questi, con tale procedura, potranno stazionare, nell'area prevista, una sola volta per un tempo massimo di 4 (quattro) mesi;
- per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di 4 (quattro) mesi.

Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste all'art.17 del presente regolamento.

7. In ogni caso gli impianti di cui al presente articolo non possono essere localizzati nelle aree di cui all'art.7 e sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt.3 e 4 del D.M. n.381/1998.
8. Le spese di istruttoria sono a carico del richiedente. Dette spese per ogni singola installazione sono pari a L. 2.500.000 (€ 1.291,14). Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.

Art. 12 - Ulteriori prescrizioni

Per quanto non contemplato dal presente Capo III si rimanda alle prescrizioni previste nel protocollo d'intesa provinciale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare, compresi quelli mobili, al quale il Comune di Russi ha aderito con Deliberazione C.C. n. 92 del 28/09/2000, purché compatibili col presente regolamento.

CAPO IV - IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRUBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 13 - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica

1. Il Comune di Russi definisce negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto previsto nel PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 Volt anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 31/10/2000, n. 30, alla Provincia e al Comune di Russi i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.
4. Relativamente agli elettrodotti, quando tecnicamente possibile, le opere e le attrezzature devono essere interrate segnalandone il percorso e impedendone l'accesso alle persone con modalità adeguate.

Art. 14 - Censimento delle linee e degli impianti elettrici

1. Il Comune di Russi, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adegua la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto che realizzino l'obiettivo di qualità di cui al comma 3 dell'art. 13. Con tale adeguamento individua, altresì, le linee e gli impianti in esercizio che superano il valore di 0,5 microTesla di induzione magnetica misurato al ricevitore sulla base delle comunicazioni degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. L'elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del presente comma è inviato alla Provincia.

Art. 15 - Prescrizioni

1. All'attivazione dell'impianto, il gestore effettua a proprie spese le misure di campo elettromagnetico preferibilmente a mezzo dell'ARPA e le trasmette entro il termine di 30 (trenta) giorni allo Sportello Unico. Quest'ultimo ne cura la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione AUSL.
2. Il Gestore esegue, a mezzo dell'ARPA ed a proprie spese, misurazioni quadrimestrali di campo elettromagnetico dell'impianto e ne trasmette i risultati entro il termine di trenta giorni allo Sportello Unico. Quest'ultimo ne cura la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione AUSL.
3. Qualora le misurazioni di cui ai commi 1 e 2 documentino il superamento dei limiti consentiti, il gestore presenta un piano di risanamento, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16 - Vigilanza

1. L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dal presente regolamento è esercitata dal Comune di Russi, laddove titolare della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione, avvalendosi dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità di cui all'art. 17 della L.R. n. 44/1995. Il Comune di Russi è altresì competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'art. 16, laddove sia Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 17 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti previsti dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da L. 5.000.000 (€ 2.582,28) a L. 20.000.000 (€ 10.329,14). Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che nei termini previsti dal presente regolamento presentano al Comune di Russi i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.
2. Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di risanamento è punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dal Comune di Russi, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione il Comune di Russi provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.
3. Chiunque installa impianti per l'emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è stata prevista l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da L. 5.000.000 (€ 2.582,28) a L. 20.000.000 (€ 10.329,14). Qualora l'impianto risulti anche attivato il Comune di Russi provvede ad interdirla l'uso.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che non rispettano il termine fissato ai sensi del comma 2 dell'art. 11 per gli impianti mobili di telefonia mobile.

5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge oltre alla sanzione di cui al comma 1 si applica la sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Norma transitoria

1. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui all'art. 13 L.R. 31/10/2000, n. 30 e comunque entro e non oltre 3 (tre) anni dall'entrata in vigore della Legge medesima, il Comune di Russi rilascia le concessioni edilizie nel rispetto dei criteri e delle modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva di cui all'art. 13 della succitata Legge regionale.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Le norme del presente regolamento integrano il vigente Regolamento Edilizio
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si rimanda alla L.R. 31/10/2000, n. 30 e alla delibera di G.R. n. 2001/197 "Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30".
3. Il presente Regolamento sarà adeguato in conseguenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia.

Ru

BOLOGNESI DANIELE (Sindaco):

Punto n. 11: Regolamento per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Modifiche ed integrazioni. Relazione l'assessore Castellari. Prego Errani.

ERRANI ERIO FRANCO (Consigliere):

Poiché la copia del regolamento c'è stata consegnata solo l'altro giorno in commissione, non abbiamo avuto la possibilità di esaminarla e eventualmente proporre qualche variazione, perché non c'è stato proprio il tempo materiale, noi chiediamo come gruppo di ritirarlo e rimandarlo alla prossima volta. Altrimenti in subordine di presentare le nostre eventuali osservazioni appena avremo esaminato la bozza del regolamento che c'è stata data.

BOLOGNESI DANIELE (Sindaco):

Vi sono dei tempi tecnici tali per cui il regolamento è necessario che venga votato prima del 30 di settembre. Prego Castellari

CASTELLARI GIANLUIGI (Assessore)

Purtroppo c'è la necessità di avere questo regolamento approvato per il 30 di settembre, il motivo è presto spiegato: ci siamo dati il 30 settembre come termine per la presentazione da parte dei soggetti gestori dei servizi di telefonia mobile dei piani di sviluppo per l'anno successivo, che significa che stanno già arrivando le proposte per la realizzazione delle nuove antenne per i telefonini che sono la cosa fra le tre previste di questo regolamento che più ci preme, avere il regolamento adeguato entro il 30 settembre significa esaminare questi progetti con lo strumento al passo con i tempi, nel senso che quest'anno è uscita una direttiva applicativa della L.R. 30/2000 e che viene recepita in queste modifiche di regolamento, il regolamento in sostanza è lo stesso approvato nel novembre del 2000, in pratica in più ci sono appunto queste cose che sono state recentemente introdotte. Sarebbe necessario avere questo strumento. Si prefigura un qualche problema relativamente alle nuove installazioni di antenne perché la normativa attuale esclude come ambiti territoriali dove è possibile l'installazione di queste antenne, soltanto alcune piccole porzioni del territorio, visto che questo problema invece sta crescendo in maniera esponenziale, lo vediamo un po' anche nei comuni limitrofi, noi vorremmo con queste modifiche regolamentari ridurre ulteriormente la disponibilità di territorio all'insediamento di queste antenne per evitare un proliferare incontrollato con conseguenti problemi che (*dopo avere girato la cassetta*) il terreno ad eventuali dinieghi ad installazione di antenne che possono risultare di una qualche pericolosità fino a quando non sarà effettivamente stabilito se queste installazioni, questi livelli di campo elettromagnetico attualmente ammessi sono pericolosi o no per la salute umana. Gli studi sono tuttora in corso, diciamo che la certezza scientifica non c'è. Quindi avere queste modifiche approvate entro il 30 ci darebbe comunque delle ulteriori garanzie, nel senso che impediremmo per esempio di installare delle antenne nelle zone abitate, che è una delle cose che vorremmo fare, evitare che possano... mentre attualmente lo potrebbero fare, installare delle antenne anche all'interno delle zone residenziali. La politica del comune è questa: di cercare di allontanare il più possibile le fonti di rischio dalle zone più densamente abitate oltre che dalle zone che già la legge prevede come interdette, vale a dire le scuole, le strutture assistenziali, ospedaliere, i monumenti e i parchi, che sono le uniche nelle quali attualmente non è possibile mettere antenne mentre è libera l'installazione delle antenne nelle zone



residenziali, con le modifiche questo non sarebbe più possibile. Riteniamo, diciamo, molto importante l'approvazione di questo strumento.

BOLOGNESI DANIELE (Sindaco):

Interventi? Zaccherini.

ZACCHERINI LUIGI (Consigliere):

Io chiedo soprattutto se possibile, al comune di dotarsi di un impianto di controllo sfruttando anche i proventi del noleggino, diciamo così dei terreni, per potere effettuare in prima persona i controlli su queste emissioni, perché va beh tutto, però un controllo effettuato da altro ente è una cosa un po' più macchinosa e burocratica e richiede tempi più lunghi quindi ci possono essere anche delle, diciamo così, fughe di notizie, per non voler fare delle previsioni sbagliate, cioè che i gestori di queste antenne vengono a sapere da qualcuno, perché naturalmente se è l'Arpa che effettua viene coinvolto molto personale, che vengono effettuate le misurazioni, quindi se fosse il comune in prima persona ad effettuare queste misurazioni, avremo più certezza, specialmente se le misurazioni venissero fatte non a date prefissate, a ma saltuariamente, senza un preavviso dato a gestore, quindi io chiedo soprattutto questo, per la sicurezza che sia il comune ad effettuare le misure di questi campi elettromagnetici.

BOLOGNESI DANIELE (Sindaco):

Errani.

ERRANI ERIO FRANCO (Consigliere):


Molto brevemente: volevo chiedere con l'approvazione eventuale di questo regolamento, che in linea di massima noi condividiamo in quanto regolamenta e si adegua un attimo anche a quelli che sono i regolamenti degli altri comuni e della provincia, volevo chiedere che fine hanno fatto le discussioni, quello che avevamo deciso e votato nel consiglio precedente relativamente alle antenne, installazione nel depuratore, avevamo parlato di cifre, di importi che si incassavano, si pagavano, ecc. ecc. a questo punto cade tutto e si ricomincia daccapo, mi sembra di avere capito. Grazie

BOLOGNESI DANIELE (Sindaco):

Altri? Castellari per la replica.

CASTELLARI GIANLUIGI (Assessore)

Per quanto riguarda l'intervento del capogruppo Zaccherini, purtroppo non è possibile che il comune si doti di queste attrezzature perché per avere una certa validità dal punto di vista scientifico queste attrezzature sono piuttosto complesse e quindi costose. Mi pare che grosso modo il costo si aggiri sui 40 milioni, motivo per il quale tutti i comuni della provincia si sono consorziati per acquistare... Arpa non era fornita neppure lei, quindi è uno sforzo che il comune di Russi da solo non è possibile che sostenga. Del resto diciamo che il dubbio che ha Zaccherini è pienamente fondato nel senso che non è... è ancora peggio di come pensa lui nel senso che tutte le volte che vengono fatti i rilievi ufficiali le aziende devono essere informate del fatto che vengono fatti i rilievi, non possono essere fatte per così dire alla traditora, perché non essendoci il campione per la controprova è chiaro che in quel momento deve essere anche presente un tecnico della controparte per accertare che la misura effettuata è quella. Il che significa che... è un'arma spuntata la misura per noi, perché loro hanno la possibilità di ridurre la potenza di emissione anche a distanza, e quindi... è chiaro.. Infatti il regolamento che ci siamo dati, prendendo spunto anche da quanto propone il comune di Faenza ci dà la




possibilità di effettuare delle nostre misurazioni autonome, che non hanno valore legale, non possiamo andare in contenzioso con l'azienda utilizzando queste misure, però ci danno indicazioni sull'attendibilità delle misure ufficiali fatte quando vengono informate le aziende della loro effettuazione. Quindi il comune con questa modifica di regolamento potrà fare, quando ritiene opportuno, senza dare preavviso a nessuno, senza neppure avvertirli, delle proprie misure che ci faranno capire qual è la reale situazione però chiaramente dovremo comunque fare affidamento ai mezzi di Arpa, questo credo che sia purtroppo... o eventualmente trovare dei laboratori indipendenti, ci sono anche dei lavoratori indipendenti che fanno questo, non lo so. L'istituto Giordano per dire, è un istituto che è attrezzato a questo, molto caro ma tecnicamente possibile. Per quanto riguarda invece l'osservazione del consigliere Errani, sì è vero ci sono effettivamente rispetto a quanto si era programmato c'è stato diciamo un passo indietro, nel senso che la delocalizzazione delle antenne dell'acquedotto nell'area del depuratore è tutta da discutere nel senso che i gestori hanno sollevato delle forti perplessità per la distanza del punto dalle zone più abitate, il che significa che allontanare troppo le antenne, o si tiene il livello molto alto, quindi chi sta vicino all'antenna poi non è che abbia dei grandi benefici, anzi, oppure il segnale è molto basso, quindi magari in casa il cellulare non prende, quindi si risolve da una parte un problema ma poi non si fornisce un servizio, non è quello che vogliamo perché chiaramente visto che ormai l'uso del cellulare è diffuso fra tutti quanti e è ovvio che dobbiamo anche salvaguardare la fornitura di quello che è diventato un servizio pubblico, dovremo trovare delle situazioni di compromesso che garantiscono la salute dei cittadini, ma senza impedire l'esercizio di questo servizio che è diventato ormai indispensabile. Con le aziende c'è avviato un tavolo di confronto che ci dovrebbe portare a trovare delle aree preferibilmente pubbliche, così come è scritto nel regolamento modificato, che però siano sufficientemente vicine al centro senza interessare le troppe abitazioni o non essere troppo a ridosso delle abitazioni.

FORANI ROBERTO (Consigliere)

Molto veloce, io volevo chiedere due cose, la prima: con questo regolamento, diciamo che il pregresso che cosa succede, parliamoci chiaro, l'antenna che abbiamo sull'acquedotto, dell'antenna che abbiamo sparse in qua e in là vengono tolte o diciamo c'è chiamiamolo, è ex novo è v in funzione per nuove antenne. La seconda cosa, è quest'articolo 4 qua, io l'ho capito però volevo fino in fondo spiegare questo articolo. Qui dice "il comune acquisisce" e qui ci stiamo benissimo "o se nel caso occupa d'urgenza espropria le poste area individuata dalla pianificazione urbanistica". Se non vado a capire male il comune dice: quell'area lì è destinata a impianto, chiamiamolo del telefonino, e può di fatto (*si sente parlare in sottofondo*) mi sto sbagliando? Scusa ero fuori. Questo si parla non per il telefonino... scusa non avevo compreso... Un regolamento del genere va solo per un anno questo però? Va sempre avanti... ecco allora abbiamo dei tempi su cui dismettere le vecchie antenne o c'è un periodo di transizione... questo non mi sembra di averlo letto lì in giro, o se l'ho letto magari nn l'ho capito.

CASTELLARI GIANLUIGI (Assessore)

E' utile l'intervento del consigliere Forani perché mi consente di puntualizza una cosa era un erre materiale che era residuo dopo l'ultima correzione della bozza. All'articolo 7, ai commi 1, 2, 3, si comincia con "le localizzazioni di nuovi impianti", in realtà i nuovi non ci doveva più essere, doveva esser "le localizzazioni di impianti", il che significa che questo ci consente comunque di affrontare la discussione nei confronti dei gestori di servizi di telefonia anche per quanto riguarda la situazione pregressa, quindi cercare di ricondurre ai dettati di questo... ai dettami di questo regolamento anche quello che già esiste, non soltanto quello che viene



insediato da adesso in avanti. Ovviamente ci sono delle convenzioni in essere, quindi per quanto riguarda per esempio l'Omnitel la convenzione scade verso la metà del prossimo anno, mentre con la Tim scade mi pare fra 4 anni circa. Noi da contratto possiamo recedere con un preavviso di un anno, resta comunque il fatto che ci sono dei tempi da rispettare.

BOLOGNESI DANIELE (Sindaco):

Se non vi sono... prego Zaccherini.

ZACCHERINI LUIGI (Consigliere):

Ritorno al discorso del controllo di prima, io auspico comunque che in comune... che si controlli, magari anche consorziandosi con altri per le attrezzature, perché non avrà valore probatorio però quando si dimostra... (ci sono sempre ufficiali, anche del comune) quando si dimostra che i valori di emissione sono più alti di quelli denunciati dall'azienda, si andrà dopo a un confronto ben preciso interessando altri, tipo Arpa che può effettuarlo anche senza... perché se no se lui deve avvisare il gestore, è come la Polizia fermi uno e dica: un momento guarda se va bene la mia macchina il mio rilevatore perché adesso ti devo controllare la velocità. A quel punto lì uno va a 30 all'ora è uguale, tu avvisi che devi effettuare il controllo quello automaticamente ti abbassa la potenza, sono controlli che lasciano il tempo che trovano. Come anche l'altro faccenda che è un cane che si morde la coda perché più l'allontani più deve aumentare la potenza, non è che ci siano soluzioni ben precise. Comunque penso che il punto più importante sia quello del controllo effettuato dal comune anche in consorzio con altri, anche senza valore probatorio comunque è qualcosa.

BOLOGNESI DANIELE (Sindaco):

Castellari per la replica.

CASTELLARI GIANLUIGI (Assessore)

Mi trova d'accordo pienamente d'accordo, consigliere Zaccherini, è chiaro che useremo questa possibilità, tra l'altro non siamo l'unico comune che ha questo problema, nel senso questo dubbio, quindi visto che l'attrezzatura è stata acquistata col contributo di diversi comuni è chiaro che ci si accorderà anche in ambito diciamo di associazioni per procedere a delle misurazioni autonome ovviamente non dando associazione preventiva ai gestori dei servizi, chiaro.

BOLOGNESI DANIELE (Sindaco):

Mettiamo in votazione il punto... prego Errani, per dichiarazione di voto.

ERRANI ERIO FRANCO (Consigliere):

Per dichiarazione di voto, volevo dire che il nostro gruppo darà un voto di astensione per un paio di motivi, primo perché non abbiamo avuto l'opportunità di poter valutare questo regolamento ed eventualmente presentare in tempo utile le nostre osservazioni, qualora ve ne fossero ovviamente, ed in secondo luogo perché ci è sembrato che avendo già trattato questo argomento un consiglio fa, ed avendo dato praticamente per certo che dovevano avvenire certi fatti e oggi ci vediamo completamente stravolto il tutto, fra virgolette mi suona un po' come di pressapochismo, come dire, allora i gestori non erano stati contattati prima? Non erano stati fatti accordi preventivi anche informali per dire se la localizzazione nel depuratore le antenne andavano bene o non andavano bene, perché noi siamo stati qui a discutere di soldi, di cifre, ecc. e poi abbiamo perso del tempo inutilmente praticamente, perché ormai è finito tutto le grazie. Altri interventi per dichiarazioni di voto? Zaccherini.




ZACCHERINI LUIGI (Consigliere):

Io voto esclusivamente per il regolamento che mi trova d'accordo anche con le cose che abbiamo specificato prima. Anch'io trovo strano che dopo tante discussioni sulla localizzazione ci sia stata una marcia indietro, quindi auspico per lo meno si addivenga in tempi brevi a un'ulteriore discussione con il coinvolgimento anche dei gestori per arrivare a qualcosa di concreto, a una localizzazione ben precisa, che magari l'ufficio tecnico del comune specifichi le zone dov'è possibile insidiare le antenne, poi si arriverà a un accordo, perché poi c'è un'altra cosa, che più sono lontane più aumentano, più aumenta la potenza, cioè qui o salta i parametri o saltano le distanze, non è che veda una soluzione ben precisa su questo.


BOLOGNESI DANIELE (Sindaco):

Mettiamo in votazione il punto n. 11 Favorevoli? Contrari? Astenuti?




Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
SINDACO - DANIELE BOLOGNESI



IL SEGRETARIO GENERALE
DELLACASA BELLINGEGNI D.SSA ANNA MARIA




Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta **che la presente deliberazione:**

- È stata affissa all'**Albo Pretorio** del Comune di Russi per 15 giorni consecutivi dal 02/10/2001 con pubblicazione n. 644;
- È stata comunicata alla **Prefettura di Ravenna** con comunicazione in prot. n. _____ in data _____;
- È stata trasmessa al **Co.Re.Co.** per il controllo con comunicazione in prot. n. _____ in data _____;
 - su richiesta dei Sigg. Consiglieri;
 - su richiesta del Prefetto.
- È stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno _____:
 - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;
 - avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità in seduta del provv. n. 009655

11 OTT 2001

Russi, li 13 OTT 2001



IL SEGRETARIO GENERALE

